

Ancora pochi giorni per la riduzione del presunto per l'autoliquidazione

Possono richiederla entro mercoledì prossimo le aziende che presumono di erogare retribuzioni minori nel 2022

/ Elisa TOMBARI

I datori di lavoro che prevedano di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio assicurativo, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte lo scorso anno, possono calcolare la rata del premio assicurativo INAIL sul minore importo presunto dandone comunicazione motivata all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli, entro il **16 febbraio 2022** (si veda la nota INAIL 29 dicembre 2021 e "[Versamento del premio di autoliquidazione entro il 16 febbraio](#)" del 31 dicembre 2021).

La riduzione del presunto, disciplinata dall'[art. 28](#) comma 6 del DPR 1124/1965, consente infatti alle aziende, ai fini dell'autoliquidazione, di indicare le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022 (per esempio in caso di riduzione o cessazione dell'attività) utilizzando il servizio on line "Riduzione presunto" a disposizione sul sito dell'INAIL. Oltre che per i datori di lavoro titolari di PAT, tale possibilità è prevista anche nel **settore navigazione**: infatti, entro la stessa data, gli armatori dovranno effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio, in caso di previsione di disarmo per parte dell'anno o per l'intero anno) con il servizio a loro dedicato "Riduzione presunto" per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

La comunicazione, che può essere inviata con riferimento a ciascuna voci di rischio interessate, deve essere **motivata** e, a tal fine, la procedura consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- licenziamento o dimissioni volontarie del personale oggetto dell'assicurazione;
- ricorso alla cassa integrazione;
- prevista prossima **cessazione dell'attività** o ridimensionamento della stessa;
- attività stagionale.

Qualora la motivazione alla base della riduzione non

rientri fra quelle sopra elencate, è possibile selezionare l'opzione "**altro**" e indicare le specifiche motivazioni (si veda "[Autoliquidazione INAIL con riduzione del presunto entro il 16 febbraio](#)" del 16 gennaio 2021).

La procedura consente eventualmente di salvare in bozza la riduzione, di modificarla successivamente e di visualizzare le richieste effettuate una volta che sia avvenuto l'invio.

Ai fini della riduzione del presunto è pertanto necessario che l'azienda sia effettivamente prossima ad un ridimensionamento; in caso contrario, l'INAIL potrà richiedere il versamento di un'**ulteriore quota** di premio o contributo ad integrazione della rata qualora accerti che l'ammontare delle retribuzioni realmente corrisposte superi quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo ([art. 28](#), comma 7 del DPR 1124/1965). Ciò potrà avvenire sia nel corso di eventuali controlli amministrativi disposti durante l'anno sia in esito ad una verifica ispettiva.

Altre scadenze per l'autoliquidazione in febbraio

Si ricorda infine che la data del 16 febbraio 2022 costituisce anche il termine ultimo per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale. Invece, il termine ultimo per inviare la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2021 e per trasmettere il modulo per l'ottenimento dello sconto per prevenzione previsto dall'art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei Premi (MAT), approvate con DM 27 febbraio 2019, corredato dalla documentazione giustificativa relativa agli interventi effettuati, è il **28 febbraio 2022** (si veda "[Richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte entro il 16 febbraio](#)" dell'8 febbraio 2022).